

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 18/02/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, rispettivamente il primo con cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 03/03/2014 ed il secondo mediante delegazione di pagamento stipulato in data 04/03/2014 ed entrambi estinti anticipatamente, la cliente, in sede di reclamo, per entrambi i contratti, contestava la mancata retrocessione degli oneri finanziari per un ammontare complessivo pari a euro 4.565,02 oltre interessi:

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito, innanzitutto, per entrambi i contratti, la congruità delle somme già retrocesse, in sede di conteggio estintivo, a titolo di commissioni di gestione, per un importo per il primo contratto pari a euro 49,18 e per un importo, per il secondo contratto, pari a euro 205,28, calcolati secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS 39 oltre che in ossequio alle disposizioni contrattuali relative all'estinzione anticipata. Ha eccepito, poi, la natura *up front* delle commissioni di attivazione e dunque non rimborsabili. Inoltre, con riferimento alle commissioni di intermediazione, ha eccepito la loro natura *up front*, in quanto versate al mediatore creditizio per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito.

Ha chiesto, pertanto, all'Arbitro, in via preliminare, di dichiarare la riunione, in applicazione dell'art. 274 c.p.c., dei due ricorsi presentati dalla ricorrente per connessione oggettiva. In via principale, ha chiesto di rigettare la richiesta di restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione, tenuto conto del rimborso già effettuato per entrambi i contratti pari a euro 254,46. In via subordinata, ha chiesto all'Arbitro di limitare l'importo retrocedibile a quello già offerto in sede di reclamo e rifiutato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dal ricorrente pari a euro 421,82 per ciascun contratto. In via di ulteriore subordinata, chiede all'Arbitro di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni, per un importo complessivo pari a euro 254.46 per entrambi i contratti.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Nel merito, la domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi a due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi" e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sancito dall'art. 125-*sexies* del TUB.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato tanto nella "giurisprudenza ABF", quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che " *il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".



“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati:

A. Contratto di finanziamento stipulato in data 03/03/2014:
1) Commissioni di intermediazione..... euro 921,40

B. Contratto di finanziamento stipulato in data 04/03/2014:
1) Commissioni di intermediazione.....euro 1.180,57

Per quanto riguarda le voci di costo “recurring”, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue e che l'intermediario è tenuto al rimborso al cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura *recurring* delle seguenti voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento contrattuale e al netto dei rimborsi già effettuati, meritano di essere accolte pro quota come segue:

A. Contratto di finanziamento stipulato in data 27/12/2012
1) Commissioni di attivazione: euro 617,70
2) Commissioni di gestione..... euro 21,82

B. Contratto di finanziamento stipulato in data 27/11/2014:
1) . Commissioni di gestione.....euro 21,92
2) Commissioni di attivazione.....euro 615,57

Pertanto, va riconosciuto il diritto della ricorrente a ricevere il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 3.378,98 oltre interessi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.378,98, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO